

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO FALLIMENTARE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO N. 5/2022

Il Giudice dott.ssa Rosa Paduano,

vista la proposta depositata da ISERNIA LILIANA in data 11.04.2022;

visto il piano del consumatore depositato ex art. 12 bis L. 3/12 come integrato e modificato;

vista l'attestazione di fattibilità del piano, anche ai sensi dell'art.9, comma 3 bis, legge n.3/2012, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi e successiva attestazione integrativa (dott. Tommaso Amatucci, nominato dall'ODCEC DI NOLA, quale organismo di composizione della crisi ai sensi art. 15, comma 9, legge n.3/2012);

lette le contestazioni proposte dal creditore Boccia Raimondo rappresentato e difeso come in atti; considerato che:

- 1) l'istante ha depositato in data 11.04.2022 la proposta di piano del consumatore;
- 2) con decreto del 23.04.2022 venivano chiesti chiarimenti ed integrazioni al piano;
- 3) con decreto del 19.05.2022 il giudice, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 ha fissato ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 l'udienza del 21.06.2022;
- 4) all'udienza del 29.09.2022 questo giudice si riservava;
- 4) che l'OCC ha documentato l'avvenuto adempimento dell'onere delle comunicazioni di rito ex art. 12 bis comma 1 l. 3/2012 a tutti i creditori della proposta e del decreto nel termine assegnato dal giudice;

rilevato che l'istante ha dichiarato:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- b) di non aver utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- c) di non aver subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli articoli 14 e 14-bis;



letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede

OSSERVA QUANTO SEGUE

1. La qualità di consumatore di Isernia Liliana

La ricorrente, versando in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 6 della L. 3/2012 e deducendo l'assenza delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012, ha chiesto di potersi avvalere di una delle procedure di cui alla legge 3/2012 ed in particolare, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, di far ricorso per l'ammissione del piano del consumatore ex art. 8 legge 3/2012.

Nel descrivere le cause del sovraindebitamento, la ricorrente e il nominato OCC hanno rilevato che: *“La signora Isernia, madre divorziata, non percepisce alimenti dal marito divorziato (cui è stata anche condannata a rifondere una somma di denaro), e col suo stipendio ha faticosamente cresciuto due figli, l'ultimo dei quali, Boccia Francesco, ancora residente con la madre, al quale, per assicurare un futuro, ormai oltre dieci anni fa acquistò casa, e per il quale sta affrontando ulteriori e gravose spese. In virtù della vertenza con l'ex coniuge, aveva provveduto a richiedere prestito per poter far fronte ad un esborso per il quale vi erano state lunghe e faticose trattative. Nel frattempo, la casa dove risiede la signora Isernia col figlio, mai mantenuta per impossibilità economica ad affrontare le relative spese, è stata funestata da diversi problemi edili e di impiantistica, necessitando notevoli esborsi per continuare a consentirne l'abitabilità. Come non bastasse ciò, il figlio maggiorenne della signora Isernia ha ricevuto chiamata per lavoro al nord, con uno stipendio che non copre le spese sostenute (la madre per aiutarlo deve passargli dai due ai trecento euro mensili), e che ha necessitato l'acquisto di un'autovettura familiare, per la quale sta pagando la coobbligata fidejussore Isernia Liliana. Il pignoramento intrapreso ex abrupto dall'ex coniuge della signora Isernia ha fatto crollare un castello di carte già in precario equilibrio, con la deducente che non è più in condizione di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni”*.

Tanto premesso, il Tribunale, benchè il punto non sia oggetto di contestazione, ritiene di riconoscere alla sig.ra Isernia la qualità di consumatore.

In particolare, l'art. 7 della l. 3/2012 attualmente in vigore definisce consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”*: questo giudicante, invero, ritiene di riconoscere la qualità di consumatore in relazione al titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato il sovraindebitamento dell'istante. In particolare, derivando il sovraindebitamento del ricorrente, in via principale, da obbligazioni che hanno la loro fonte nella richiesta di finanziamenti, nel pignoramento presso terzi, nonché della garanzia prestata in favore del figlio per l'acquisto di una autovettura e, dunque, per un contratto di finanziamento (quest'ultimo) che non è stato stipulato per la realizzazione di interessi di



natura imprenditoriale, l'istante può qualificarsi come consumatore, essendo, noto che deve ritenersi superato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in presenza di un contratto di garanzia, come nel caso di specie, è all'obbligazione garantita che deve farsi riferimento per verificare la sussistenza del requisito soggettivo di consumatore (Cass., n. 24846/2016), in quanto il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass 08/05/2020, n. 8662; Cass. 742/2020; Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass. 28162/2019), è nel senso di ritenere che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica vanno valutati in relazione alle finalità per il quale il soggetto abbia assunto agito.

Nel caso di specie non pare dubbio il ricorrente abbia prestato garanzia in favore del figlio in ragione dei vincoli parentali con lo stesso e non perché cointeressati alla gestione di una attività di impresa che non risulta venga svolta.

2. L'esposizione debitoria complessiva.

L'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute; elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente ivi compresi gli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; certificazione dei redditi per gli anni 2018-2021; certificati di stato di famiglia, , dichiarazioni dei redditi; elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento) dalla quale emerge che la debitoria risulta così composta (alla data del 04.04.2022) a

- Boccia Raimondo Pignoramento chirografario € 33.732,71
- UNICREDIT BANCA SPA Cessione del V° dello stipendio chirografario € 32.100,00
- FORD CREDIT EUROPE finanziamento personale chirografario € 15.855,00
- Agenzia Entrate Riscossione (Tributi--Mulle) Privilegio € 597,32

Per un totale di euro 82.285,03 cui vanno aggiunti, in prededuzione i seguenti crediti

A) compenso OCC: euro 5.011,17

B) compenso advisor legale : euro 2.500,00.

Il patrimonio del debitore è costituito dalla quota di 111/1000 di proprietà di un immobile sito in Palma Campania ricevuto in eredità e attualmente in vendita, come allegato dall'OCC con mandato affidato ad una agenzia immobiliare e la retribuzione derivante dall'attività di lavoro dipendente per di circa euro 1.600,00 mensili netti al lordo delle trattenute in busta paga per la debitoria oggetto del presente piano (come evincibile dalla relazione dell'OCC nonché dagli estratti conto in atti).

Dall'importo della retribuzione vanno detratte le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare che non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori, stimate dal ricorrente e dall'OCC in circa euro 881,00 mensili.



Da quanto innanzi esposto, tenuto conto anche della documentazione acquisita, appare sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni (sovraindebitamento) (art. 7 comma 2 l. a) l. 3/2012).

3. Il contenuto della proposta, come da ultimo migliorata.

L'istante ha depositato in data un piano del consumatore, successivamente rettificato col quale propone la soddisfazione dei debiti di seguito indicati, mediante gli introiti derivanti dal reddito da lavoro dipendente: :

- 1) pagamento dei creditori prededucibili nella misura del 100%
- 2) pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 100%
- 3) pagamento dei creditori chirografari nella misura del 44,68%

per un tale di €. 37.095,39 circa, così composta:

L'attivo destinabile alla procedura viene individuato in:

- 479,20 euro circa mensili per 96 rate nonché un importo iniziale costituito dalle somme accantonate e la cui disponibilità verrà recuperata, previo svincolo delle somme, con l'omologa del piano.

Con riguardo alle modalità di pagamento e ai tempi del pagamento, la proposta prevede che l'istante si impegna a predisporre il versamento mediante assegno circolare ovvero un bonifico bancario a valere sui conti correnti indicati dai creditori. I pagamenti dovranno essere eseguiti con cadenza mensile in favore dei creditori saranno effettuati con il reddito che il ricorrente andrà a percepire per la continuazione del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che intercorre con L'ASL

4. Sulla meritevolezza.

In base alla documentazione in atti può ragionevolmente escludersi che l'istante abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Appare necessario, in via preliminare, essendo il punto oggetto di contestazione, dar conto dei recenti interventi normativi che hanno profondamente innovato la disciplina del sovraindebitamento con il c.d. Decreto Ristori il quale ha anticipato l'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi.

In relazione al requisito della meritevolezza il legislatore con la legge n. 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella l. 3/2012, declinando in chiave parzialmente diversa il requisito della meritevolezza e chiarendo che essa, in primo luogo, rientra nei requisiti di ammissibilità della proposta (art. art. 7 comma 2 l. d-ter) “ limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”); inoltre, con riguardo al perimetro di tale



presupposto di ammissibilità, si ritiene si sia passati dalla necessità, ai fini dell'omologabilità del piano del consumatore dall'assenza di colpa (il giudice doveva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere o avesse colposamente determinato il proprio sovraindebitamento ricorrendo ad un credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali) all'assenza di colpa grave, malafede o frode.

In tale nuova ottica, dunque, il legislatore della riforma ha optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura) (cfr. Tribunale Napoli Nord, giudice Rabuano secondo cui “ Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile). Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le persone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare. Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione). la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di “moneta”. Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative: -sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode; -sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione. Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore “discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza”. Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore



salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori”).

Risulta, dunque, evidente, che, benchè il giudizio di meritevolezza non sia scomparso dalla normativa in esame, richiede l’esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori.

Emerge, in definitiva, una progressiva devaluazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano: spetta allora al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall’OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell’art. 12 bis.

Inoltre, ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità in esame, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 Febbraio 2021, il quale ha affermato che “Una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla L. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l’accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili. Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento. Per non restringere eccessivamente la portata della legge del 2012 e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l’esame della meritevolezza può essere incentrato sull’indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti, alla luce delle novità introdotte dalla L. 176/2012. La valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all’alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all’intera massa passiva”. Tanto premesso e venendo all’esame del caso di specie, dalla relazione dell’OCC emerge che il debitore ha fatto ricorso al credito (con particolare riguardo alai due finanziamenti chirografari con Unicredit e Ford) , in un momento nel quale poteva confidare su un equilibrato rapporto rata-reddito proprio essendo lavoratore dipendente; la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, al contrario, è stata causata oltre che dalla malattia documentata dell’istante che ha limitato l’attività lavorativa anche in termini di lavoro straordinario, dalla necessaria e documentata attività di manutenzione dell’immobile di residenza e dal pignoramento presso terzi notificato dal creditore odierno opponente: peraltro, come dichiarato dall’istante, il finanziamento del 16.03.2021 con Unicredit con cessione del quinto dello stipendio era stato contratto, tra l’altro, per risolvere la vertenza con l’ex coniuge a seguito della notificazione dell’atto di precetto in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione dell’anno 2019 per la quale è stata documentata l’invio di una



proposta transattiva (di importo inferiore a quanto offerto in piano), provvista poi verosimilmente e successivamente assorbita dai lavori di manutenzione dell'immobile

Il Giudice, in definitiva, rileva che dall'istruttoria risulta che la ricorrente non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con malafede, colpa grave o frode, né n sono stati ravvisati dall'OCC né appare emergente la malafede della ricorrente nella fase dell'indebitamento, tenuto conto della documentata proposta transattiva (priva di riscontro) in relazione ad un debito certamente pregresso alla stipulazione dei finanziamenti e, tuttavia, sub iudice fino ad un recente passato, cui è seguito solo nell'anno 2021 la notificazione dell'atto di precetto ovvero il compimento di atti di frode prima e nel corso della procedura.

5.La convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

In relazione alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, invero non contestata e, pertanto, non doverosamente esaminabile, vanno, in ogni caso, qui richiamate le osservazioni dell'OCC, così come articolate nella relazione particolareggiata, successivamente integrata. In particolare, il nominato OCC ha osservato che *“La signora Isernia gode di uno stipendio base di circa €1600 netti, da cui in caso di liquidazione potrebbe essere detratta una quota non superiore, ma possibilmente inferiore ad €700,00 per 48 mesi, accumulando un montante di €33600,00 a ciò va aggiunta la quota ideale dell'immobile avuto, di valore di mercato di circa €16.500: ebbene, tale immobile è collocato sul mercato da molto tempo, e non ha trovato acquirenti. Pertanto, laddove venisse messo all'asta, vanno detratti almeno un primo incanto negativo, oltre ad un accantonamento del 10% per spese della procedura di vendita, stante la possibilità di dover procedere ad un giudizio coi comproprietari, che comprometterebbe sia la durata del procedimento, sia la possibilità di realizzo (causando ulteriore vetustà dell'immobile), abbattendo il valore di un ulteriore 10% nella migliore delle ipotesi (sempre ipotizzando che il bene venga venduto entro il secondo incanto). Il Valore liquidatorio così rivalutato della quota ammonterebbe a circa € 11.137,50. Tale valore, unito al montante ricavato dallo stipendio, ammonterebbe ad € 44.737,50 cui , detratto un accantonamento pari al 20% di spese della procedura liquidatoria (notoriamente più costosa, non fosse altro perché prevede anche il ruolo e la figura del liquidatore, oltre a quello dell'OCC), destinerebbe alla soddisfazione dei creditori la somma totale di €35.790,00 oltre eventuali avanzi di gestione, difficili stante i maggiori costi della procedura. L'alternativa proposta nel piano, che si origina da un versamento mensile di €479,20 per 96 rate, detratto produrrebbe un montante di 46.003,20 da cui, accantonando un 20% per spese della procedura (con un residuo ulteriore di non meno di € 300,00 per i minori costi della procedura) residuerebbero comunque non meno di € 37.102,56 per la soddisfazione dei creditori, con possibilità fondata di recupero di almeno altri fondi fino a concorrenza di € 1.000,00 in luogo dei € 300,00 prospettati Naturalmente, siccome nell'arco della*



procedura, di durata doppia rispetto a quella ipotetica del piano, diventa essenziale procedere alla declaratoria di inopponibilità alla procedura dell'ordinanza di assegnazione operata dal GE di Nola in data su quinto dello stipendio e su TFR. sulla base dei dati ed informazioni raccolti lo scrivente ritiene probabilmente più conveniente per tutti i crediti il piano del consumatore rispetto all'alternativa della liquidazione del patrimonio. di vita, in relazione al suo reddito disponibile”.

Orbene, procedendo a verificare se il piano proposto sia idoneo, quanto a tempi di esecuzione e percentuali di soddisfazione a realizzare il miglior soddisfacimento dell'interesse dei creditori, in base al patrimonio disponibile nella sua composizione presente e futura, si osserva l'alternativa liquidatoria non consentirebbe il soddisfacimento dei creditori nella misura offerta, in quanto quand'anche i beni immobili venissero venduti, limitatamente alla quota in proprietà dell'istante, tenuto conto del ribasso prospettato e dalla circostanza che il bene appare essere collocato già da tempo sul mercato, il ricavato della liquidazione, unitamente alla quota mensile di retribuzione destinata alla procedura al netto delle spese di sostentamento, non consentirebbe, nei termini di durata della liquidazione del patrimonio, la soddisfazione dei creditori, quanto meno di quelli chirografari, nella stessa misura prevista in piano e nella medesima tempistica.

Del resto la valutazione di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato dal singolo creditore, ma all'intera massa passiva e dovendo considerare che il piano previsto vedrebbe la soddisfazione, seppur parziale, dei creditori chirografari che troverebbero una inferiore o più lunga soddisfazione, quanto meno in relazione ai quei creditori che non hanno ancora attivato le relative procedure.

In definitiva, come già chiarito, la proposta formulata – accompagnata dalla relazione depositata dal professionista che include gli elementi richiesti dall'art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 e le cui conclusioni appaiono condivisibili e scevre da vizi logici - appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

Infine, in relazione alla richiesta articolata in sede di deposito del ricorso di *“stante il pignoramento presso terzi instaurato presso il Tribunale di Nola con R.G.E.. 877/2021, voglia con decreto ex art. 12 bis l. 3/2012 dichiarare l'inopponibilità dell'assegnazione delle somme ivi accantonate e sospendere ogni prosecuzione dell'esecuzione e ogni corresponsione degli emolumenti...nonché di interrompere i prelievi in busta paga di Unicredit..con restituzione, laddove possibile, dell'accantonato non ancora assegnato o materialmente percepito”*, va osservato quanto segue.

Con decreto del 17.05.2022 nel procedere alla fissazione dell'udienza di omologazione questo giudice, richiamato il decreto emesso in data 26.04.2022, da intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto e nel chiarire che *“nell'attivo distribuibile andranno considerate le somme destinante e*



trattenute in busta paga sia in relazione alla cessione del quinto dello stipendio, sia in relazione alle somme assegnate in sede di procedimento esecutivo, con esclusione delle somme già eventualmente percepite, il cui recupero sarà, tuttavia, subordinato all'eventuale omologazione della proposta e del piano del consumatore", disponeva che "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (con particolare riguardo al procedimento esecutivo mobiliare nonché alla cessione del quinto in corso), avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili".

Orbene, con il presente decreto di omologazione il provvedimento va confermato: appare, tuttavia, opportuno precisare che come è noto al giudice del sovraindebitamento compete solo disporre in sede di fissazione dell'udienza e poi confermare la sospensione delle procedure esecutive pendenti fino alla data in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo; al contrario l'improseguibilità delle azioni esecutive pendenti costituisce un effetto ex lege disposto dall'art. 12 ter l. 3/2012 novellato in quanto costituente effetto automatico dell'omologazione: In questi termini compete al solo giudice dell'esecuzione prendere atto della causa sopravvenuta di improseguibilità dell'azione esecutiva disponendo l'estinzione della procedura e lo svincolo delle somme, con la precisazione che le somme accantonate e svincolate dovranno essere messe a disposizione del piano ai fini della sua esecuzione che dovrà sempre avvenire sotto la costante vigilanza dell'OCC.

Analogamente in relazione alla cessione del quinto dello stipendio, il contratto di cessione di un quinto dello stipendio e la delegazione del pagamento divengono inopponibili alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per effetto del decreto di fissazione dell'udienza di omologazione dell'accordo, in quanto equiparato all'atto di pignoramento per espressa previsione dell'art 10 co5 L. 3/2012. Il contratto di cessione di crediti futuri (quali i crediti di lavoro) produce alla stipula effetti obbligatori, dovendosi ritenere quelli traslativi subordinati al venire ad esistenza dei crediti ceduti. Diventa quindi inopponibile per l'effetto di spossessamento prodotto dal pignoramento (e dal decreto di fissazione di udienza), che impedisce al cessionario di far valere l'acquisto di crediti sorti successivamente, poiché l'effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione a un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità. L'equiparazione al pignoramento e gli effetti di spossessamento sono coerenti con la natura concorsuale dell'accordo di composizione della crisi: come accade per i fallimenti (in cui non può dubitarsi che anche i crediti da lavoro siano acquisiti all'attivo fallimentare) anche nell'accordo di composizione della crisi e nel piano del consumatore si crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, con spossessamento attenuato già ante omologa nel caso di accordo di composizione.



Pertanto, alla luce dei principi espressi, il provvedimento di omologazione implica la formale declaratoria inefficacia delle cessioni nei confronti degli altri creditori, in quanto l'omologazione del piano del consumatore, come prevede l'art. 12 bis ult. comma 1. 3/2012 equivale all'atto di pignoramento, sicchè le singole cessioni del quinto successive recedono di fronte al provvedimento giudiziale di omologazione, nel senso che tali cessioni non sono opponibili alla procedura sicchè appare nuovamente opportuno specificare in questa sede che le trattenute operate sono da ritenersi sospese nel senso che dall'inefficacia per il futuro della cessione del quinto discende che le trattenute non devono essere effettuate e che il datore di lavoro deve corrispondere l'intera retribuzione al consumatore il quale sarà tenuto ad eseguire il piano omologato sotto la costante vigilanza dell'OCC: tale conclusione ermeneutica è stata codificata dal legislatore intervenuto, dapprima con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), che ha profondamente mutato la disciplina del sovraindebitamento, contemplando espressamente all'art. 67, comma 3, che il piano del consumatore (rinominato «piano di ristrutturazione dei debiti») «può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno». Successivamente, in ragione del differimento dell'entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni del d.lgs. n. 14 del 2019 (prima al 15 agosto 2020, poi al 1° settembre 2021, al 16 maggio 2022 e dal ultimo al 15.07.2022), il legislatore ha ritenuto di approntare un ulteriore intervento in via d'urgenza, finalizzato a riallineare la normativa meno recente alle innovazioni nel frattempo introdotte dal codice della crisi. Si è giunti in tal modo al d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020, che, proprio in sede di conversione, ha aggiunto con l'art. 4-ter, comma 1, lettera d), l'attuale art. 8, comma 1-bis, alla legge n. 3 del 2012. Tale disposizione dunque – con un contenuto ricalcato sull'art. 67, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019 – stabilisce, come già precisato, che «la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo».

PQM

letto l'art. 12 bis comma 3 l. 3/2012

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da ISERNIA LILIANA

DISPONE



- che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato ivi incluso il pagamento dell'OCC, come concordato;
- che il dott. Tommaso Amatucci vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo a tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/12;
- che il piano, la relazione particolareggiata, come successivamente integrata e il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Nola a cura della cancelleria;
- conferma che dalla data della omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguire azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (con particolare riguardo alla cessione del quinto e al pignoramento in corso);
- dà atto dell'inefficacia nei confronti della procedura delle cessioni del quinto e/o delegazioni di pagamento anteriori al deposito della proposta e incluse nel piano, con conseguente effetto sospensivo delle trattenute operate sullo stipendio

PRECISA

- che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;
- che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;
- che le somme accantonate e svincolate dalla procedura esecutiva mobiliare avente r.g.n. 877/2021 dovranno essere messe a disposizione del piano ai fini della sua esecuzione che dovrà sempre avvenire sotto la costante vigilanza dell'OCC, il quale dovrà relazionare sull'avvenuta messa a disposizione delle somme e sulla destinazione al pagamento dei creditori nel rispetto del piano omologato.

Si comunichi.

Nola, 26.10.2022

IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Paduano



